


Camera di Commercio di Venezia

**“La sicurezza dei
prodotti passa
attraverso la scuola”**

Mestre, 4 novembre 2009



“CODICE DEL CONSUMO”

Il decreto legislativo n. 206

del 6 settembre 2005

e successive modificazioni



*La sicurezza generale e la
sicurezza dei giocattoli*

PARTE II

**Educazione, informazione,
pratiche commerciali,
pubblicità**



TITOLO I

Educazione del consumatore

- **consapevolezza dei diritti**
- **favorire rapporti associativi**
- **partecipazione ai procedimenti amministrativi**
- **esplicitare caratteristiche dei beni e servizi**
- **coscienza della scelta**
- **attenzione alle categorie più vulnerabili**



TITOLO II

Informazioni ai consumatori

Obblighi generali



Consumatore /utente: persona che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale,


Informazioni chiare e comprensibili su sicurezza, composizione, qualità del giocattolo

**CONSAPEVOLEZZA DEL
CONSUMATORE**

Contenuto minimo delle informazioni


Sui giocattoli destinati al consumatore e commercializzati sul territorio nazionale:

- denominazione legale o merceologica
- nome o ragione sociale o marchio e sede legale del produttore o importatore stabilito in Ue
 - paese di origine se al di fuori dell' Ue
- presenza di materiali o sostanze dannose per uomo, cose, ambiente
- materiali impiegati e metodi di lavorazione (se incidono sulla qualità o sulle caratteristiche merceologiche)
- istruzioni, precauzioni, destinazione d'uso (se utili per la fruizione e al sicurezza)



Modalità di indicazione

NEL MOMENTO IN CUI
SONO POSTI IN
VENDITA



Le istruzioni, le precauzioni e la destinazione d'uso possono essere riportate su *altra documentazione illustrativa*



Ambito di applicazione

APPLICAZIONE RESIDUALE

per gli aspetti **NON**
disciplinati da
disposizioni
nazionali in materia
di informazione del
consumatore



Indicazioni in lingua italiana

LINGUA ITALIANA

lingua del Paese in cui viene commercializzato il giocattolo


visibilità e leggibilità delle iscrizioni in lingua italiana devono essere perlomeno uguali a quelle nelle altre lingue



consentite indicazioni che utilizzano espressioni non in lingua italiana ma divenute di uso comune



Divieti di commercializzazione



E' vietata la commercializzazione di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti in modo chiaramente visibile e leggibile :

- **contenuto minimo delle informazioni**
- **modalità di indicazione**
- **indicazioni in lingua italiana**

PARTE IV

Sicurezza e qualità

TITOLO I

Sicurezza dei Prodotti

CAMPO D'APPLICAZIONE

In assenza di disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti



Nei casi in cui la normativa specifica esiste ma non copre determinati aspetti, **rischi o categorie di rischio**

DEFINIZIONI

Prodotto


prodotto destinato o utilizzato dal consumatore

titolo oneroso che gratuito

Prodotto sicuro

prodotto privo di rischi o con rischi minimi,
compatibili con il suo impiego e accettabili

*usato in modo normale o ragionevolmente
prevedibile*



Elementi da valutare

Prodotto sicuro

Prodotto pericoloso

1. Caratteristiche

Composizione Imballaggio Assemblaggio Installazione e manutenzione (se previste)


2. Effetto su altri prodotti che possono essere “ragionevolmente” utilizzabili insieme

3. Presentazione

Etichettatura Avvertenze ed istruzioni d'uso e di smaltimento Assemblaggio

4. Categorie di consumatori

Minori Anziani



DEFINIZIONI

Richiamo dal consumatore



Misura finalizzata alla restituzione di un prodotto pericoloso già fornito o reso disponibile ai consumatori


Ritiro dal mercato

Misura atta ad impedire la distribuzione, l'esposizione e l'offerta al consumatore



DEFINIZIONI

Rischio grave



Tutti i rischi che richiedono un intervento rapido delle Autorità pubbliche, indipendentemente dall'effetto "immediato" (pericolo immediato per il consumatore)



AUTORITA' DI CONTROLLO


- **Ministero delle attività produttive**
 - **Ministero della salute**
- **Ministero del lavoro e delle politiche sociali**
 - **Ministero dell'interno**
- **Ministero dell'economia e delle finanze**
- **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**



COLLABORANO NEI CONTROLLI

Agenzia delle Dogane

- **Guardia di finanza**



CONFERENZA DI SERVIZI

- **Consultazione e coordinamento tra le Autorità di controllo**



- *comma 4:*

“...gli organismi di categoria della produzione e della distribuzione e le associazioni di consumatori ed utenti possono presentare osservazioni...”

Sanzioni

sanzione amministrativa tra 1.500,00 e 30.00,00 euro per violazioni per mancato rispetto degli obblighi da parte del produttore e del distributore



Sanzioni

sanzione amministrativa da **516,00 a 25.823,00 euro** per la commercializzazione di giocattoli privi delle prescritte informazioni per il consumatore

sanzione amministrativa da **2.500,00 a 40.000,00 euro** per la mancata collaborazione durante le ispezioni



Sanzioni



arresto da sei mesi ad un anno

e **ammenda da 10.000,00 a 50.000,00**
per immissione sul mercato di
giocattoli pericolosi per i quali ne è
stata vietata l'immissione

arresto fino ad un anno

e **ammenda da 10.000,00 a**
50.000,00 per immissione sul
mercato di giocattoli pericolosi

